

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ANTONIO CUSTRA" - CERCOLA (NA)**

Ambito Territoriale NA 20

Cod. mecc. NAIC850002 - c. f. 94065440631

DIREZIONE: VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA)

☎: 081.733.33.74

✉: [naic850002@istruzione.it](mailto:naic850002@istruzione.it)

✉: [naic850002@pec.istruzione.it](mailto:naic850002@pec.istruzione.it)

🌐: [www.iccustra.edu.it](http://www.iccustra.edu.it)

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "A. CUSTRA"-CERCOLA  
Prot. 0003804 del 18/09/2019  
06-09 (Uscita)

**Al personale docente**

**Al personale ATA**

**Alla DSGA**

**OGGETTO: OBBLIGO di VIGILANZA SUGLI ALUNNI. DIRETTIVA ANNO SCOLASTICO 2019/2020**

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

### **QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono

particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. La figura del "preposto" (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs.81/2008, Testo Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

## MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

### COMPITI DEI DOCENTI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso degli alunni e sul rispetto degli orari.
3. Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, come recarsi ai servizi igienici, non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni e comunque non più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario.

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

4. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla stessa.

5. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente allertare la Vicepresidenza o Presidenza.

6. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. Il docente attenderà in classe l'arrivo del docente dell'ora successiva. I collaboratori scolastici vigileranno sulla classe rimasta momentaneamente scoperte per "incrocio dei docenti". I docenti non possono dunque stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.

7. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Al suono della campanella (secondo gli orari stabiliti per le classi e i piani) accompagneranno gli alunni al cancello esterno della scuola per la riconsegna ai genitori o ai loro delegati. Solo gli alunni della scuola secondaria muniti di autorizzazione per uscita autonoma (di cui si saranno accertati ad inizio anno), potranno lasciare la scuola da soli.

8. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

9. L'orario di uscita dei vari plessi e delle classi è regolamentato nel regolamento d'Istituto di cui si deve prendere visione.

10. Inoltre si rammenta che:

- Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.
- È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.

11. I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza. In particolare i docenti titolari di discipline che prevedano l'uso di palestre o laboratori andranno a prelevare le classi nelle loro aule e le accompagneranno in palestra o nel laboratorio per poi riaccompagnarli al termine delle loro ore di lezione.

12. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto:

- Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno ad un momentaneo ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie. In casi di reiterato uso si provvederà ad una segnalazione alla vicepresidenza per eventuali altri provvedimenti.

**SI RACCOMANDA INOLTRE DI NON FAR APRIRE LE FINESTRE AUTONOMAMENTE AGLI ALUNNI. E' FATTO DIVIETO INOLTRE DI APRIRE LE FINESTRE A RIBALTA PRIMA CHE IL COMUNE DI CERCOLA, COME RICHiesto DALLA SCRIVEMTE, ABBA EFFETTUATO I CONTROLLI PREVENTIVI.**

### COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

1. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni loro assegnate;
2. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
3. I collaboratori scolastici non dovranno allontanarsi dalla loro postazione, tranne che per esigenze fisiologiche od organizzative, segnalando preventivamente alla vicepresidenza il loro momentaneo spostamento.;
4. i collaboratori dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;

#### 4. Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici di lezione dovranno:

- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza o dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita e nel frattempo sorvegliare gli alunni
- Sorvegliare gli alunni durante i cambi dell'ora o in caso di ritardo o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe (questi ultimi casi dovranno essere segnalati tempestivamente alla Vicepresidenza);
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente, nell'ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni anche negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; in particolare vigileranno sulla permanenza degli alunni nei servizi igienici, accertandosi del tempo trascorso dal loro ingresso non sia eccessivo, segnalando ai docenti reiterazioni di uscite dello stesso alunno in ore di lezione differenti e intervenendo in caso di situazioni di pericolo, allertando anche la Vicepresidenza;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai collaboratori del DS situazioni particolari;

Inoltre dovranno:

- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni

4. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, dovranno allertare prontamente in Presidenza o in Vicepresidenza.

Si raccomanda particolare attenzione ai collaboratori addetti alla vigilanza degli accessi :

- Non devono mai abbandonare la postazione per evitare rischi di uscita non autorizzata di alunni o accesso di estranei.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONIO CUSTRA" - CERCOLA (NA)**

Ambito Territoriale NA 20

Cod. mecc. NAIC850002 - c. f. 94065440631

DIREZIONE: VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA)

☎: 081.733.33.74

✉: [naic850002@istruzione.it](mailto:naic850002@istruzione.it)

✉: [naic850002@pec.istruzione.it](mailto:naic850002@pec.istruzione.it)

🌐: [www.iccustra.edu.it](http://www.iccustra.edu.it)

**SI RACCOMANDA DI NON FAR APRIRE LE FINESTRE AUTONOMAMENTE AGLI ALUNNI. E' FATTO DIVIETO INOLTRE DI APRIRE LE FINESTRE A RIBALTA PRIMA CHE IL COMUNE DI CERCOLA, COME RICHIESTO DALLA SCRIVEMTE, ABBA EFFETTUATO I CONTROLLI PREVENTIVI.**

Il dirigente scolastico  
Prof.ssa Carmela Mosca  
Firmato digitalmente